



corecom
MOLISE



Autorità per le Garanzie
delle Comunicazioni

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

SERVIZIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM. Molise ED AGLI ALTRI
ORGANI DI GARANZIA

DETERMINA

Del

DIRETTORE

Del

SERVIZIO

numero

20

Prot. 2035/cons/15

Campobasso,

29/7/15

OGGETTO: Definizione procedimento 21/2015 promosso da Ancora contro Vodafone
Omnitel B.V ex. Comma 7, articolo 19 dell'allegato "A" alla delibera
n.73/11/CONS

IL SEGRETARIO GENERALE

Direttore del Servizio
Dr. Vincenzo TOMA

**IL DIRETTORE DEL
CORECOM DELLA REGIONE MOLISE**

- VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);
- VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;
- VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;
- VISTA l’istanza dell’utente Ancora — presentata in data 26.02.2015 contro la compagnia telefonica Vodafone Omnitel B.V.;
- VISTI gli atti del procedimento e la relazione del responsabile del procedimento prot. 2002/COM/15 del 27.07.2015;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

L’istante ha lamentato il cattivo comportamento della compagnia telefonica Vodafone Omnitel B.V atteso che a suo dire la stessa ha provveduto a prelevare le somme afferenti l’utenza telefonica 3406782291 senza alcuna autorizzazione.



2. La posizione dell'operatore

La compagnia telefonica Vodafone Omnitel B.V s relativamente al reclamo inoltrato ha prodotto memorie difensive dichiarando che l'addebito dei costi afferenti l'utenza telefonica in questione è stato autorizzato dall'istituto di Credito Monte di Paschi di Siena, dove l'utente è correntista; inoltre l'interruzione del servizio è avvenuta a causa del mancato pagamento delle fatture precedenti e lo stesso è stato ripristinato non appena la banca ha nuovamente pagato le fatture in nome e per conto dell'Utente.

3. Istruttoria svolta dal Funzionario del Co.re.com.

Il funzionario incaricato del procedimento ha scritto la nota n° 955 in data 14.04.2015 sollecitata in data 22.05.2015 all'agenzia di Termoli del Monte dei Paschi di Siena, dove l'utente ha acceso un conto corrente, per chiedere dettagli circa l'oggetto del ricorso.

Il Monte dei Paschi di Siena ha risposto in data 05/06/2015 con nota acquisita in pari data al n°1529/COM/15, che sul c/c della Signora Ancora era attiva una domiciliazione.

4. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante devono essere rigettate, atteso che la domiciliazione bancaria dell'utenza come attestato dalla banca è stata fatta dall'Utente, e che il contratto non è stato disdetto perché l'utente non aveva fatto alcuna comunicazione in merito, per contro lo stesso era stato solo sospeso dalla compagnia telefonica in attesa dei pagamenti.

La compagnia telefonica ha dato risposta al reclamo presentato dall'Unione Nazionale Consumatori in data 16.10.2014, con nota del 29.10.2014 risultata veritiera circa l'itero suo contenuto.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 7, dell'art. 19, dell'allegato "A" alla delibera n.73/11/CONS, il quale stabilisce che le definizioni delle controversie di modesta entità che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 Euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi, è delegata al Direttore;

Di rigettare l'istanza presentata in data 26.02.2015 per la numerazione telefonica 3406782291 dall'utente Ancora, nei confronti della società Vodafone Omnitel B.V.


Di compensare le spese del presente giudizio tra le parti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti.

**IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE DEL SERVIZIO**

Dr. Vincenzo TOMA



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE
